

**COMUNE DI FRAZZANO'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

N. 38 Reg.

del 20.12.2023

**COPIA DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Conferma aliquote IMU per l'anno 2024.

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di dicembre alle ore 19,00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in sessione straordinaria prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, che è stata partecipata a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL, con nota prot. n.6601 del 15.12.2023 risultano presenti all'appello nominale:

1. LO SARDO Dario Carmelo	SI	6. RICEVUTO Manuel Lorenzo	SI
2. CANGEMI Emanuele	SI	7. LAZZARA Ivan	SI
3. PALUMBO Maria Manuela	SI	8. RAVI' PINTO Daniele	SI
4. CASTROVINCI Marzia	SI	9. RIZZO Giuseppe	NO
5. LATINO Cinzia Ileana	SI		

ASSEGNATI 09	IN CARICA 09	PRESENTI 08	ASSENTI 01
--------------	--------------	-------------	------------

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 08 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dr. Lo Sardo Dario Carmelo.

Partecipa il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Reitano

**La seduta è Pubblica**



## COMUNE DI FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Conferma Aliquote IMU per l'Anno 2024

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

#### RILEVATO che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale edella residenza anagrafica;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente disciplina IMU;

**EVIDENZIATO** che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;
- vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

**VISTA** la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'articolo 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

**VISTO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/04/2021 sono state approvate le relative aliquote per l'anno 2021 e confermate per gli anni 2022 e 2023;

**RILEVATO** che:

- il possesso dell'abitazione principale non costituisce presupposto d'imposta, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, intendendosi per abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'agevolazione si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari, eccetto le categorie A1, A8, A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destina propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% solo per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**RICHIAMATO** l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU anno 2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020;

**RAVVISATA** la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito

raggiunti nel 2023, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille con detrazione di 200,00 €
Seconda abitazione	9,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Immobili Merce	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati comprese le aree edificabili con esclusione della seconda abitazione	8,60 per mille
Immobili gruppo categoria "D"	10,60 per mille
Terreni Agricoli	0,00 per mille

**VISTE** le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU;

**CONSIDERATO** che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767, *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;
- *che è stato rinviato all'annualità 2025 l'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote con l'applicativo informatico presente sul portale federalismo fiscale;*

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di legge;

**DATO ATTO** che la presente sarà inviata all'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso e considerato;

**PROPONE**

1) DI DAREATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) DI CONFERMARE, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2024, come si riporta nella seguente tabella delle aliquote:

Fattispecie Immobili	Aliquote
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille con detrazione di 200,00 €
Seconda abitazione	9,60 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00 per mille
Immobili Merce	2,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati comprese le aree edificabili con esclusione della seconda abitazione	8,60 per mille
Immobili gruppo categoria "D"	10,60 per mille
Terreni Agricoli	0,00 per mille

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024 si applicano le aliquote base di riferimento;

4) **di** dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

(Dott. A. Milioti)



Il Proponente

Il Sindaco

(Ing. Gino Di Pane)





# COMUNE DI FRAZZANO'

Città Metropolitana di Messina

## PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 14/12/2023

Responsabile Area Economico-Finanziaria  
*Dr. Antonio MILETI*

## PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto *Dr. Antonio MILETI*, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento  **X comporta** (ovvero)  **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere  **X FAVOREVOLE** (ovvero)  **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 14/12/2023

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria  
*dr. Antonio Miletì*



COMUNE DI FRAZZANO  
20/12/2023  
6664

# COMUNE DI FRAZZANO'

- CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 19	Parere sulla Conferma Aliquote Imu per l'anno 2024.
Data 20/12/2023	

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria dott.ssa Diquattro Monica, nominata con deliberazione del C.C. n. 31 del 29/12/2020, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

\*\*\*\*\*

Vista la Proposta di Delibera del Consiglio Comunale n. 114 del 14.12.2023 avente per Oggetto la Conferma delle Aliquote Imu per l' Anno 2024

### Premesso

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stata riscritta la nuova disciplina dell' IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Vista la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi compresi tra il 748 e il 755 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86% ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752, per le quali la norma detta ulteriore disciplina, in considerazione dell'abrogazione della TASI, con la conseguente necessità di adeguare le aliquote IMU 2020 al fine di garantire il gettito derivante dal precedente assetto IMU e TASI;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/04/2021 sono state approvate le relative aliquote per l'anno 2021 e confermate per gli anni 2022 e 2023;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell' IMU anno 2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell' art. 1 della Legge 160/2019;



Viste le disposizioni relative alle modalità di calcolo dell'IMU;

Rilevata la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2024 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 160/2020 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2023;

#### Considerato

- che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, per l'anno di riferimento, devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- che è stato rinviato all'annualità 2025 l'obbligo di elaborare il prospetto delle aliquote con l'applicativo informatico presente sul portale federalismo fiscale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

Visti il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

esprime parere *favorevole*

all'approvazione della proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto:

**" CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024".**

Il Revisore Unico

Firmato digitalmente da

Dott.ssa Diquattro

**MONICA  
DIQUATTRO**

**C = IT**

Il Presidente passa, quindi alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno. Procede alla lettura della proposta. Ultimata la lettura rileva che si tratta di una deliberazione propedeutica all'approvazione del bilancio da adottare annualmente.

Il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Consiglieri presenti: n.08

Consiglieri favorevoli: 08

Il Presidente dichiara approvata la proposta.

Il Presidente procede alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della deliberazione.

Consiglieri presenti: n.08

Consiglieri favorevoli: 08

Il Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della deliberazione

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno alle ore 19.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

**IL PRESIDENTE**

**F.to Dr. Dario Carmelo Lo Sardo**

**Il Consigliere Anziano**

F.to Emanuele Cangemi

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Laura Reitano

**| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991.**

Frazzanò, li 20/12/2023

**Il Segretario Comunale:**

F.to D.ssa Laura Reitano

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi. Dal

Al **Reg. N.**

Frazzanò, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. ssa Laura Reitano

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2023 in quanto:

Resa immediatamente esecutiva dal Consiglio Comunale (art.12, comma 2°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art.12, comma 1°, della legge regionale 03/12/1991, n.44)

Frazzanò, li 20/12/2023

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott. ssa Laura Reitano

La presente deliberazione, in data \_\_\_\_\_, è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- Ragioneria ;  - Tecnico ;  - Economato;  - Anagrafe ;  - Serv.Soc.  
 - Segreteria;  - VV.UU. ;  - Biblioteca;  - Tributi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

